



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it



ENTE: 107708 PANDINO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 38 del 23/12/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E DELLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

L'anno **2024**, addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09:00**, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. Alla trattazione del punto all'ordine del giorno sono presenti i Signori

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	BONAVENTI PIERGIACOMO	si	8	SCOTTI ALESSANDRA FRANCESCA	si
2	GALASI FEDERICA	si	9	CERIOLI CLAUDIA	no
3	BOSA RICCARDO	si	10	GALIMBERTI LUIGI	si
4	MARICONTI ALESSANDRO	si	11	ZANEBONI ERICA	no
5	VANAZZI FRANCESCO	si	12	BACCHI JACOPO	si
6	FRANCESCHINI GRETA	si	13	CURTI ELIANA	no
7	TROTTA ALESSANDRO	si			

TOTALE: Presenti 10 Assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cameriere Enrico Antonio che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E DELLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 20, comma 1, TUSP (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*) prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, TUSP, *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- il successivo comma 2 dell'art. 20 TUSP precisa che: *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”*.

RILEVATO che gli obiettivi assunti nell'ambito della revisione ordinaria dell'anno 2024 risultano in buona parte raggiunti,

VISTI:

- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

PREMESSO CHE:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

PREMESSO altresì che l'art. 2, lett. d), d.lgs. 201/2022 definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO CHE l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTA la Relazione recante la Razionalizzazione periodica ex art. 20 d.lgs. 175/2016, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Relazione di ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica ex art. 30 d.lgs. 201/2022, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTE dette Relazioni meritevoli di approvazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 175/2016;
- il D. Lgs. 201/2022;

- il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 241/1990;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 TUEL, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Alle ore 12,23 il consigliere Bacchi esce dall'aula e rientra alle ore 12,27;

UDITA la discussione trasmessa in streaming che "costituisce verbale" e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

CON VOTI n. n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Galimberti, Bacchi) resi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di **APPROVARE** l'allegata relazione recante "*Razionalizzazione periodica ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175*";
- 3) di **PRENDERE ATTO** dei risultati conseguiti in sede di attuazione del Piano di razionalizzazione nel corso dell'anno 2024;
- 4) di **MANTENERE**, ritenuto che sussistano tutte le condizioni richieste dal TUSP (ed in particolare dagli artt. 4, 20 e 26), così come meglio illustrate nell'allegata relazione le seguenti partecipazioni (dirette, indirette e assimilate):
 - Padania Acque S.p.A.
 - Consorzio Informatica Territorio S.p.A.
 - Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A.
 - Rei - Reindustria Innovazione società consortile a r.l.
 - GAL Terre del Po società consortile s.c.r.l.
 - GAL Oglio Po società consortile s.c.r.l.;
- 5) di **APPROVARE**, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) di **DISPORRE**, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la Relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 7) di **DEMANDARE** ai competenti uffici comunali l'invio della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti e alla Struttura

del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016;

Con votazione separata

CON VOTI n. n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Galimberti, Bacchi) resi ai sensi di legge

DELIBERA

di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134, quarto comma, D. Lgs. 267/2000.

Alle ore 12,33 il Consigliere Galimberti esce dall'aula pertanto i consiglieri presenti risultano essere n. 9.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mariconti Alessandro
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Cameriere Enrico Antonio
Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E DELLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pandino, li 16/12/2024

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e
Personale**

Arfani Erica / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E DELLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pandino, li 16/12/2024

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e
Personale**
Arfani Erica / InfoCamere S.C.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it



CODICE ENTE: 107708 PANDINO

DELIBERAZIONE N° 38 del 23/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E DELLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pandino, li 16/01/2025

Responsabile Area Affari Generali

Brena Marta / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI PANDINO (CR)

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Nella relazione ex art. 30 sarà, pertanto, definito il contesto di riferimento, con particolare attenzione alla tipologia di servizio pubblico locale individuato, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale, nonché alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio. Nella relazione saranno, altresì, evidenziati l'andamento economico, la qualità del servizio, gli obblighi contrattuali e i vincoli.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Lo svolgimento del servizio in oggetto riguarda le seguenti attività:

- apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi comunali e gestione del servizio effettuata in conformità al contratto di affidamento concesso dal Comune;
- pulizia giornaliera e manutenzioni minime degli impianti e delle attrezzature, comprese le relative pertinenze;
- pulizia e manutenzione dei bagni, spogliatoi e servizi presenti negli impianti sportivi e utilizzati dai fruitori;
- raccolta e gestione delle prenotazioni di utilizzo degli impianti da parte dei fruitori;
- rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di contratto stipulato con il Comune diretto al buon funzionamento degli impianti sportivi.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- oggetto: “CONTRATTO DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA STADIO E CAMPI SPORTIVI DI VIA BOVIS A PANDINO CIG. 7615631981”
- parti del contratto:
 - Dott.ssa Mazzoleni Annalisa nata a Milano il 14/12/1981 in qualità di Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e Istruzione del Comune di Pandino, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 09/11/2019;
 - Garbelli Dott. Domenico nato a Pandino il 10/11/1937 in qualità di Presidente dell’Associazione GSD Luisiana, con sede legale a Pandino via Stadio 1.
- Determinazione n. 213 del 18/04/2019 avente oggetto ”AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA STADIO E CAMPI SPORTIVI DI VIA BOVIS A PANDINO ALLA SOCIETÀ GDS LUISIANA, CON SEDE LEGALE IN VIA STADIO 1 PANDINO (CODICE FISCALE E PARTITA IVA N° 82007770199) (CIG. 7615631981)”
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento;
- valore complessivo della concessione ad € 976.340,00 al netto dell’iva di cui € 513.890,00 costi di mano d’opera;
- procedura scelta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs 56/2017 e il criterio di aggiudicazione è con l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
 - punteggio offerta economica: 30 punti;
 - punteggio offerta tecnica: 70 punti;principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti;
- CIG: 7615631981;
- Durata dell’incarico: anni cinque e sei mesi , dall’ 01/06/2019 al 30/11/2024;
- Penalità:
 - € 200,00/giorno per ogni giorno di mancato servizio;
 - € 100,00/giorno per ritardi o irregolarità nell’espletamento del servizio.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

I controlli che l'Ente svolge per valutare il servizio si possono suddividere in due tipologie:

- i controlli ex ante di programmazione, indirizzo, regolamentari, contrattuali prima dell'effettiva realizzazione dell'obiettivo e hanno la precipua funzione di indirizzare la fase di attuazione del servizio.
- i controlli in itinere, che mirano a verificare se le modalità di attuazione del servizio sono coerenti con quanto previsto ex ante.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- dati identificativi: Società GSD Luisiana, con sede legale in Via Stadio 1 Pandino CF e Partita Iva n° 82007770199;
- Presidente: Garbelli Dott. Domenico nato a Pandino il 10/11/1937, residente a Pandino in via F. Filzi n. 4
- Garanzie: deposito cauzionale di euro 19.526,00 con fideiussione bancaria n. 10.302 del 30/09/2019 rilasciata dalla Banca Credito Cooperativo Caravaggio e Cremasco agenzia di Pandino.
- Responsabilità verso terzi: la Società ha provveduto alla stipula, con la compagnia assicurativa Allianz Spa agenzia di Pandino di una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione del servizio e di RCT per un massimale di euro 1.000.000 con validità fino alla scadenza contrattuale o comunque fino all'ultimazione del servizio.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		
ANNUALITA'	ENTRATE	USCITE
2021	6.409,02 €	59.369,70
2022	14.510,00 €	103.436,37 €
2023	12.784,00 €	69.382,43 €

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'attività nel corso dell'esercizio 2023 si è svolta con efficienza, riscontrando dall'utenza un generale apprezzamento circa l'erogazione dei servizi offerti.

Allo stato attuale:

- la Società risponde ai requisiti di legge;
- i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso "convenienti", tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L'analisi del rapporto tra ricavi e costi consente un giudizio di adeguatezza di tale parametro.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il vigente Contratto di servizio per la gestione del servizio rifiuti tra il Comune di Pandino e la società Società GSD Luisiana approvato con determinazione n. 213 del 18/04/2019 avente oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA STADIO E CAMPI SPORTIVI DI VIA BOVIS A PANDINO ALLA SOCIETÀ GDS LUISIANA, CON SEDE LEGALE IN VIA STADIO 1 PANDINO (CODICE FISCALE E PARTITA IVA N° 82007770199) (CIG. 7615631981)";

Ad oggi, risultano rispettate tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'aggiudicatario.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

L'attività in oggetto ha raggiunto sostanzialmente le previsioni sui ricavi.

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

Risulta verificata la compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Sono in corso ottimizzazioni volte alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Considerati i risultati raggiunti, le valutazioni effettuate all'atto di affidamento di cui alla determinazione n. 213 del 18/04/2019 mantengono la loro validità e giustificano il permanere dell'affidamento del servizio alla società Società GSD Luisiana.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI PANDINO (CR)

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

SERVIZIO RIFIUTI

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Nella relazione ex art. 30 sarà, pertanto, definito il contesto di riferimento, con particolare attenzione alla tipologia di servizio pubblico locale individuato, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale, nonché alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio. Nella relazione saranno, altresì, evidenziati l'andamento economico, la qualità del servizio, gli obblighi contrattuali e i vincoli.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il **servizio di gestione rifiuti** urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

Consiste nel raccogliere separatamente alcuni tipi di rifiuti con lo scopo di rendere più conveniente e più sicuro il loro successivo smaltimento e riutilizzo. La raccolta differenziata risulta utile per ottenere almeno due vantaggi: recuperare risorse dai rifiuti ottenendo così risparmio di materie prime e riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire evitando la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti contenenti sostanze tossiche che possono costituire un pericolo per l'uomo.

Può essere organizzato in modo integrato per l'intero ciclo (inclusa la gestione e la realizzazione degli impianti) oppure con l'affidamento di singoli segmenti (raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, smaltimento).


Il servizio prevede:

- la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- oggetto: servizio di igiene urbana;
- parti del contratto:
 - Comune di Pandino rappresentato dal Sig. Tersilio Tonetti nato a Pieve Fissiraga (LO) il 14/07/1956, residente per la funzione presso il Comune stesso, Responsabile dell' Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Pandino, autorizzato alla sottoscrizione del contratto con atto Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 11/12/2017;
 - Società LINEA GESTIONI SRL, con sede legale in Crema (CR), via Del Commercio n.29, P.I. 01426500193, Tel.: 037389711, Fax: 037385210, mail: info@linea-gestioni.it PEC lineagestioni@cert.lgh.it nella persona del suo Procuratore Generale Primo Podestà, nato a Soncino (CR), il 3.05.1953, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione dell' atto giusta Procura notarile a rogito Notaio Vera Tagliaferri in Crema (Rep. n. 3544 - Racc. n. 2528) in esecuzione di delibera del Cda del 22.06.2010;
- approvato con deliberazione N° 194 del 11/12/2017 avente oggetto "SERVIZIO DI IGIENE URBANA: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI, AI SENSI DELLA D.C.C N. 22 DEL 7.7.2014, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE AMBIENTALE";

- durata e scadenza affidamento: 31/12/2022 con opzione al 31/12/2027 (attuata con prot. 14554 del 27.09.22);
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato: anno 2023 costo € 1.021.902,23
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: obbligo di gestire il servizio secondo il progetto approvato, nel rispetto dell'offerta servizi come da schema minimo di ARERA e carta dei servizi del Cremasco
- Codice Identificativo di Gara del contratto: Accordo Quadro 635847076E - CIG Lotto Pandino 7287698EA0;

 SCHEDA COSTI 2023		COMUNE		PANDINO				
Società del Gruppo A2A								
Articolo CSA	Titolo articolo CSA	CANONE ANNUO	U.M.	quantità	€/ab	€/contenitore	€/ton	€/utenza
21.1	Raccolta e trasporto rifiuto secco indifferenziato	€ 110.974,65	ab	9015	€ 12,31			
21.2	Raccolta e trasporto Rifiuto organico	€ 89.068,20	ab	9015	€ 9,88			
21.4	Raccolta e trasporto Carta/cartone e tetrapak	€ 51.655,95	ab	9015	€ 5,73			
21.5	Raccolta e trasporto imballaggio in vetro e imballaggio in metallo (raccolta monomateriale) 47° Centro abitato e nuclei abitati n. 1/14 codice cata. onese (Bardolice)	€ 58.327,05	ab	9015	€ 6,47			
21.6	Raccolta e trasporto Imballaggi in plastica (raccolta monomateriale)	€ 63.465,60	ab	9015	€ 7,04			
22	Gestione delle piattaforme sovra comunali e trasporto dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e destinazione, comprensivo del contributo CDR (€ 5,80/ab/anno)	€ 102.320,25	ab	9015	€ 5,55			
25	Campagne di comunicazione e sensibilizzazione	€ 10.818,00	ab	9015	€ 1,20			
26	Gestione della fase di avvio del servizio	€ 18.030,00	ab	9015	€ 2,00			
28	Iniziative di riduzione	€ 4.597,65	ab	9015	€ 0,51			
29	Prevenzione e controllo dei rifiuti abbandonati	€ 4.597,65	ab	9015	€ 0,51			
30	Gestione del centro servizi e del numero verde	€ 10.818,00	ab	9015	€ 1,20			
31	Controllo, rendicontazione e reportistica sul servizio	€ 4.597,65	ab	9015	€ 0,51			
21.8	Raccolta e trasporto Pile	€ 2.268,09	nr.	9		€ 252,01		
21.9	Raccolta e trasporto Farmaci scaduti e/o inutilizzati	€ 1.008,04	nr.	4		€ 252,01		
SUB-TOTALE A)		€ 532.546,78						
27	Servizi di spazzamento	€ 228.803,28						
27.1	Mercato	€ 5.644,89						
SUB-TOTALE B)		€ 234.448,17						
24	Smaltimento Secco	€ 105.449,65	ton	1.093,082			€ 96,47	
24	smaltimento Ingombranti	€ 17.755,54	ton	158,957			€ 111,70	
24	smaltimento Spazzamento	€ 12.947,93	ton	182,160			€ 71,08	
24	smaltimento Farmaci e medicinali	€ 434,59	ton	0,778			€ 558,51	
24	smaltimento Legno	€ 8.382,95	ton	183,434			€ 45,70	
24	smaltimento Organico	€ 55.662,36	ton	685,244			€ 81,23	
24	smaltimento Verde	€ 11.925,38	ton	335,548			€ 35,54	
24	smaltimento Cartucce e Toner per stampa	€ 245,13	ton	0,402			€ 609,28	
24	smaltimento Pneumatici fuori uso	€ 814,15	ton	6,167			€ 132,02	
24	smaltimento Contenitori etichettati "T" e/o "F"	€ 3.770,42	ton	7,656			€ 492,51	
24	smaltimento Inerti	€ 2.008,55	ton	131,881			€ 15,23	
SUB-TOTALE C)		€ 219.396,65						
24	Carta e cartone	-€ 13.776,17	ton	297,670			€ 46,28	
24	Plastica	-€ 44.224,87	ton	200,004			€ 221,12	
24	Multimateriale (vetro + metalli)	-€ 7.871,60	ton	347,839			€ 22,63	
24	Metalli	-€ 148,11	ton	1,600			€ 92,57	
SUB-TOTALE D)		-€ 66.020,75						
CANONE ANNUO		€ 920.370,85						
IVA 10%		€ 92.037,08						
TOTALE ANNO		€ 1.012.407,93						
SERVIZI OPZIONALI E INTEGRATIVI		CANONE ANNUO	U.M.	quantità	€/ab	€/cad.	€/ton	€/h
Ritiro di Olii e grassi residui dalla cottura degli alimenti presso la ristorazione collettiva		€ 6.490,80	ab	9015	€ 0,72			
Ritiro ingombranti pap (5 pezzi/utente/mese)		a consuntivo	nr.			€ 35,65		
PULIZIA STRADA PROVINCIALE (SS415)		€ 1.533,18		1		€ 1.533,18		
Raccolta di prossimità degli olii e grassi alimentari		Servizio gratuito						
Noleggio navicella da 7 mc per rifiuti inerti		€ 607,20		12		€ 50,60		
SUB-TOTALE E)		€ 8.631,18						
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA		€ 929.002,03						
IVA 10%		€ 92.900,20						
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA		€ 1.021.902,23						
CONTRIBUTO ARERA IVA ESCLUSA PARI AL 0,03%		€ 278,70						
IVA 10%		€ 27,87						
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA		€ 306,57						

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Soggetto affidatario: LINEA GESTIONI SRL, con sede legale in Crema (CR), via Del Commercio n.29, P.I. 01426500193, Tel.: 037389711, Fax: 037385210, mail: info@linea-gestioni.it PEC lineagestioni@cert.lgh.it; Dal 31.12.2023 fusione con Aprica spa.

oggetto sociale: servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

Linea Gestioni, azienda del Gruppo LGH, opera su 5 aree territoriali distinte (Cremona, Crema, Rovato - BS, Lodi e Fombio - LO) e svolge le seguenti attività.

- gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali, solidi e liquidi, pericolosi e non
- pericolosi, avviati allo smaltimento e/o al recupero;
- gestione raccolta e trasporto e differenziazione dei rifiuti;
- gestione spazzamento strade;
- attività di intermediazione rifiuti senza detenzione;
- gestione piattaforme ecologiche e centri di raccolta;
- gestione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, di un laboratorio;
- chimico e microbiologico e di un impianto di trattamento sabbie.

Ambiente e Sicurezza

LINEA GESTIONI ha attuato quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e di Sicurezza sul lavoro ma ha adottato un Sistema di Gestione integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza finalizzato al miglioramento continuo.

3. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

I controlli che l'Ente svolge per valutare il servizio si possono suddividere in due tipologie:

- i controlli ex ante di programmazione, indirizzo, regolamentari, contrattuali prima dell'effettiva realizzazione dell'obiettivo e hanno la precipua funzione di indirizzare la fase di attuazione del servizio.
- i controlli in itinere, che mirano a verificare se le modalità di attuazione del servizio sono coerenti con quanto previsto ex ante.

4. ANDAMENTO ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI		
ANNUALITA'	ENTRATE	USCITE
2021	1.049.489,34 €	1.059.199,49 €
2022	971.339,00 €	1.074.088,58 €
2023	992.612,00 €	1.090.717,16 €

5. QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'attività nel corso dell'esercizio 2023 si è svolta con efficienza, riscontrando dall'utenza un generale apprezzamento circa l'erogazione dei servizi offerti.

Allo stato attuale:

- la Società risponde ai requisiti di legge;
- i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso "convenienti", tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L'analisi del rapporto tra ricavi e costi consente un giudizio di adeguatezza di tale parametro.

6. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il vigente Contratto di servizio per la gestione del servizio rifiuti tra il Comune di Pandino e la società Linea Gestioni Srl approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 11/12/2017 avente oggetto "SERVIZIO DI IGIENE URBANA: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI, AI SENSI DELLA D.C.C N. 22 DEL 7.7.2014, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE AMBIENTALE", durata e scadenza affidamento: 31/12/2022 con opzione al 31/12/2027 (attuata con prot. 14554 del 27.09.22). Dal 31.12.2023 fusione con Aprica spa.

Ad oggi, risultano rispettate tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'aggiudicatario.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

L'attività in oggetto ha raggiunto sostanzialmente le previsioni sui ricavi.

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

Risulta verificata la compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Sono in corso ottimizzazioni volte alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Considerati i risultati raggiunti, le valutazioni effettuate all'atto di affidamento di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 194 del 11/12/2017 mantengono la loro validità e giustificano il permanere dell'affidamento del servizio a Linea Gestioni Srl.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI PANDINO (CR)

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Nella relazione ex art. 30 sarà, pertanto, definito il contesto di riferimento, con particolare attenzione alla tipologia di servizio pubblico locale individuato, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale, nonché alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio. Nella relazione saranno, altresì, evidenziati l'andamento economico, la qualità del servizio, gli obblighi contrattuali e i vincoli.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il trasporto scolastico è un servizio comunale attivato per facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e alle scuole del territorio comunale. È un servizio erogato agli studenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale nel rispetto dei bacini d'utenza definiti per ciascuna scuola.

Il servizio in oggetto effettua normalmente corse giornaliere per accompagnare gli alunni alle sedi scolastiche e per garantire il loro ritorno al termine delle lezioni, secondo orari e fermate prestabiliti, in relazione al piano annuale di trasporto predisposto dal gestore del servizio in accordo con il Comune.

È garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall'art. 28 della legge n. 118/71 per gli alunni disabili, residenti nel Comune, frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- Oggetto: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01/09/2022 - 30/06/2025 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI. CIG PADRE 93241693AC - CIG DERIVATO 9379883C4F;
- Parti del contratto:
 - DOTT.SSA LARA BASSI, nata a Treviglio il 12/07/1994, domiciliata per la carica in Pandino Via Castello n.15, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Istruzione del Comune di Pandino, nominata con Decreto Sindacale n. 12 del 27/12/2021 (P.I. 00135350197);
 - GAMBOLI GIUSEPPE GIOVANNI nato a Polla (SA) il 29/05/1977, domiciliato per la carica in Via Nazionale n. 127, Marsicovetere (PZ) il quale interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della società Holiday Gamboli SRL con sede in Via Nazionale n. 157, Marsicovetere (PZ).
- determinazione n. 332 del 31/08/2022 avente oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PANDINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 56/2017 ALLA DITTA HOLIDAY GAMBOLI SRL CON SEDE A MARSICOVETERE IN VIA NAZIONALE, 157 (P.I. 01678670769) - CIG PADRE 93241693AC - CIG DERIVATO 9379883C4F";
- valore complessivo: il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta aggiudicataria per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in € 120.000,00 oltre IVA.
- finanziamento: la spesa è stata finanziata con mezzi propri di bilancio e con le rette di iscrizione al servizio di trasporto scolastico;
- durata: anni 3 (tre) dal 01.09.2022 al 30.06.2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici (ossia dal 01.09.2025 al 30.06.2028).

Il contratto scadrà di diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta. Alla scadenza del termine contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova

aggiudicazione per una durata massima di mesi sei; in tal caso la ditta s'impegna ad accettare l'eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali.;

- CIG padre 93241693AC
- CIG derivato 9379883C4F
- procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
 - Punteggio offerta economica: 30 punti;
 - Punteggio offerta tecnica: 70 punti;
- controversie: In caso di controversie le parti escludono il procedimento arbitrale ed eleggono domicilio legale presso la residenza comunale.
Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

I controlli che l'Ente svolge per valutare il servizio si possono suddividere in due tipologie:

- i controlli ex ante di programmazione, indirizzo, regolamentari, contrattuali prima dell'effettiva realizzazione dell'obiettivo e hanno la precipua funzione di indirizzare la fase di attuazione del servizio.
- i controlli in itinere, che mirano a verificare se le modalità di attuazione del servizio sono coerenti con quanto previsto ex ante.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- dati identificativi: Ditta Holiday Gambioli Srl, con sede a Marsicovetere in via Nazionale n. 157, 85050 Marsicovetere (PZ) P. Iva 01678670769;
- Legale Rappresentante: Gambioli Giuseppe Giovanni nato a Polla (SA) il 29/05/1977, domiciliato per la carica in Via Nazionale n. 127, Marsicovetere (PZ);

- a garanzia degli obblighi tutti assunti con il presente contratto la ditta aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 113111462 del 19/10/2022 del valore di € 12.000,00 della Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Potenza riportante le condizioni richieste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- polizza assicurativa: la ditta aggiudicatrice ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n. 113110941 del 18/10/2022 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Potenza, depositata agli atti comunali, contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, per danni cagionati a persone e cose nel corso del servizio prestato per il Comune, con massimali previsti dal capitolato trasversale d'appalto.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		
ANNUALITA'	ENTRATE	USCITE
2021	9.585,00 €	34.969,95 €
2022	12.573,84 €	41.000,00 €
2023	15.788,00 €	46.027,35 €

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'attività nel corso dell'esercizio 2023 si è svolta con efficienza, riscontrando dall'utenza un generale apprezzamento circa l'erogazione dei servizi offerti.

Allo stato attuale:

- la Società risponde ai requisiti di legge;
- i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso "convenienti", tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L'analisi del rapporto tra ricavi e costi consente un giudizio di adeguatezza di tale parametro.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il vigente Contratto di servizio per la gestione del servizio rifiuti tra il Comune di Pandino e la società Holiday Gambioli Srl approvato con determinazione n. 336 del 31/08/2022 avente oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PANDINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 56/2017 ALLA DITTA HOLIDAY GAMBIOLO SRL CON SEDE A MARSICOVETERE IN VIA NAZIONALE, 157 (P.I. 01678670769) - CIG PADRE 93241693AC - CIG DERIVATO 9379883C4F";

Ad oggi, risultano rispettate tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'aggiudicatario.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

L'attività in oggetto ha raggiunto sostanzialmente le previsioni sui ricavi.

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.

Risulta verificata la compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Sono in corso ottimizzazioni volte alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Considerati i risultati raggiunti, le valutazioni effettuate all'atto di affidamento di cui alla determinazione n. 336 del 31/08/2022 mantengono la loro validità e giustificano il permanere dell'affidamento del servizio alla società Holiday Gambioli Srl.

COMUNE DI PANDINO

RAZIONALIZZAZIONE
P E R I O D I C A
EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

COMUNE DI PANDINO

INDICE

1)Partecipazioni dirette

1.1 Consorzio Informatica Territorio S.p.A. – pag. 2

1.2 Padania Acque S.p.A. – pag. 6

2)Partecipazioni indirette e assimilate

2.1 S.C.S. s.r.l. (e mediante questa A2A S.p.A.) – pag. 7

2.2 REI Reindustria Innovazione s.c.r.l. – pag. 11

2.3 GAL Terre del Po 2.0 – pag. 12

2.4 GAL Terre del Po – pag. 14

2.5 GAL Oglio Po – pag. 15

3) Piano di razionalizzazione

3.1 Sull’attuazione del piano di razionalizzazione – pag. 16

3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione – pag. 17

1. Partecipazioni dirette.

1.1 – Consorzio Informatica Territorio S.p.A.

Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (per brevità: CIT) ha una compagine sociale interamente pubblica, formata dalla Provincia di Cremona e dalle amministrazioni comunali del Cremasco, all’interno della quale il Comune di Pandino possiede azioni corrispondenti al 5,09% del capitale sociale.

La società è qualificabile come “in house”, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 175/2016, sussistendo le tre condizioni richieste per tale modello, ovvero il già riferito capitale integralmente pubblico con la preclusione statutaria all’ingresso di soggetti privati, l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci, nonché il vincolo del conseguimento di oltre l’80% del fatturato dai compiti affidati direttamente dagli enti soci.

Nel corso del corrente anno la società ha dato impulso ad un nuovo adeguamento del proprio statuto e del connesso regolamento sulla

COMUNE DI PANDINO

composizione e funzionamento del comitato di indirizzo e controllo (organo sociale previsto dallo statuto ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto).

Le modifiche statutarie e regolamentari si sono rese necessarie per adeguare il governo societario alla mutata forma di partecipazione degli enti locali, passati da soci indiretti a soci diretti per effetto della liquidazione di SCRP S.p.A. (della quale si è dato conto mediante la relazione adottata lo scorso anno).

Le proposte attengono, pertanto, alla concentrazione in capo all'assemblea delle prerogative di indirizzo e controllo, con la previsione di maggioranze qualificate, di quote di capitale e teste (voto capitaro), per l'assunzione delle relative deliberazioni, nonché alla rivisitazione del ruolo e della composizione del comitato di indirizzo e controllo, i cui membri saranno nominati in rappresentanza di tutti gli enti soci, con l'elezione articolata in sei subambiti corrispondenti a quelli dell'Area Omogenea Cremasca (2 componenti per ogni subambito, con l'eccezione di Crema, che ne esprimerà 1, essendo l'unico Comune del proprio subambito), oltre ad un ulteriore subambito costituito da tutti gli enti esterni a tale Area, che esprimerà 1 membro, elevabile a 2, se gli enti rappresentati saranno più di 12.

Nella nuova composizione, il comitato di indirizzo e controllo avrà la funzione di esaminare preventivamente le proposte di delibere assembleari predisposte dall'organo amministrativo, con la formulazione di un parere che sarà trasmesso all'assemblea unitamente alla proposta del C.d.A, della quale il comitato potrà motivatamente sollecitare modifiche. Al comitato spetterà inoltre valutare preventivamente le candidature agli organi sociali di amministrazione e controllo, con la formulazione delle proposte di candidati da sottoporre al voto assembleare.

Ulteriori modifiche concernono la semplificazione delle modalità di svolgimento delle riunioni di assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale, che potranno tenersi esclusivamente o parzialmente a distanza in via telematica.

Le modifiche, già favorevolmente valutate dal comitato di indirizzo e controllo nell'attuale composizione allargata comprendente tutti gli enti locali azionisti e titolari di servizi affidati, sono oggetto di distinta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'autorizzazione all'espressione di voto favorevole in sede assembleare da parte del Sindaco.

Resta inoltre ancora aperto l'aumento di capitale, del valore nominale di € 100.000, per un importo complessivo di € 1.392.725 compreso sopraprezzo, riservato, in parte (per l'importo complessivo di euro 500.000,00 comprensivo di sopraprezzo) ai Comuni di Soncino, Palazzo Pignano, Romanengo, Trescore Cremasco, Casale Cremasco-Vidolasco, Salvirola, Casaletto di Sopra e Ticengo (già soci di SCRP e dalla medesima receduti) e per la restante parte ad altri Comuni, che potranno sottoscrivere, pro capite, un numero di azioni fino al raggiungimento di un valore nominale massimo rappresentante lo 0,05% del capitale sociale di CIT anteriore all'aumento (ovvero ciascun ente potrà sottoscrivere pro capite, fino a 1.000 azioni, del complessivo valore nominale di € 1.000, oltre a sopraprezzo di euro 12.927,25). L'aumento di capitale è scindibile e progressivo con immediata efficacia delle sottoscrizioni, posto che il termine finale per

COMUNE DI PANDINO

l'esercizio del diritto di sottoscrizione delle azioni è stato fissato al 31 dicembre 2025. Allo stato attuale l'aumento di capitale sociale non risulta eseguito.

L'attività della società si incentra nel supporto agli enti locali soci focalizzato nel campo dell'informatica, della transizione energetica e della transizione ambientale, anche mediante la consulenza nella ricerca di fondi pubblici, quest'ultima in particolare consistente nel monitoraggio dei bandi pubblici, in specie correlati al PNRR, e nell'ausilio agli enti soci nella predisposizione e presentazione delle domande e nella successiva rendicontazione.

Con riguardo al settore informatico, CIT fornisce hardware, software ed assistenza sistemistica, punto di riferimento per tutti gli aspetti informatici, compresa la mediazione con i commerciali delle varie software house ed i vari fornitori dei Comuni.

Con riguardo alla transizione energetica, CIT svolge attività di ricerca di fondi pubblici, studio, promozione e progettazione tecnica, giuridica ed economica, preordinate alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad azioni di efficientamento energetico ed alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

Con riguardo alla transizione ambientale, CIT svolge attività di ricerca di fondi pubblici, studio, promozione e progettazione tecnica, giuridica ed economica di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di piste ciclabili volte a favorire la diffusione della mobilità dolce, a zero emissioni.

L'attività di supporto si è nel corso del corrente anno focalizzata sull'assistenza ai Comuni soci nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) formate da Comuni, parrocchie e residenti per la condivisione dell'energia elettrica generata mediante impianti fotovoltaici.

La società eroga, inoltre, servizi di committenza a favore dei Comuni soci, in relazione ai quali, in conformità alle nuove regole in materia di qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui agli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, CIT ha tempestivamente provveduto a sottoporre all'ANAC la domanda di iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, riscontrata positivamente il 12 giugno 2023, con l'attribuzione del più alto livello di qualificazione – "SF1" – per le gare di servizi e forniture, ragion per cui la società è abilitata ad espletare procedure di gara di servizi e forniture senza limite d'importo economico, in proprio e quale centrale di committenza, nonché ad occuparsi dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo economico, in quanto dotata dell'ulteriore specifico requisito richiesto dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del nuovo codice.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) la società svolge attività inquadrabili nelle categorie dei servizi di interesse generale, servizi strumentali e dei servizi di committenza, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e), D.Lgs. 175/2016, con stretto riferimento alla collaborazione operativa con i Comuni soci;

COMUNE DI PANDINO

b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti, compreso il presidente, mentre con riferimento ai dipendenti, in base all'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2023, al 31 dicembre 2023 il personale risultava formato da 23 unità;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2021/2023 è risultato superiore al milione di euro;

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2023 si è registrato un utile netto di € 146.981, mentre nel precedente esercizio 2022 l'utile era stato di € 120.438);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, vieppiù tenuto conto dell'efficientamento dato dall'individuazione della stessa CIT quale amministratore della partecipata (al 65%) SCS s.r.l. senza alcun onere aggiuntivo;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società rappresenta già essa stessa una forma di cooperazione a livello sovracomunale, che interessa la quasi totalità dei Comuni del Cremasco, con lo studio e realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati posti a disposizione di tutti gli enti, in un'ottica sinergica.

Da ultimo, con riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, di *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, ed in particolare alla relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei territori di città metropolitane, province e comuni di popolazione superiore a 5.000 abitanti, che nel caso di servizi affidati a società *“in house”* costituisce appendice alla relazione richiesta dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, si precisa che alla luce della nozione di servizio pubblico locale ricavabile dagli anzidetti testi normativi e dalla giurisprudenza amministrativa, l'unico servizio gestito da CIT connotabile in tal senso appare ragionevolmente individuabile nella gestione del canile e gattile sovracomunale, nella quale CIT è coinvolta in concorso con il gestore tecnico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica espletata per conto dei Comuni soci. Tuttavia, il predetto servizio risulta privo di rilevanza economica, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4129, del 6 ottobre 2016, posto che si tratta di attività resa in chiave meramente erogativa, intrinsecamente insuscettibile di essere svolta in regime di mercato, e nello specifico espletata nell'adempimento di obblighi normativi discendenti dal capo II del titolo VIII della l.r. Lombardia 33/2009, in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

1.2. – Padania Acque S.p.A.

COMUNE DI PANDINO

La società ha sede in Cremona, alla via del Macello 14, Codice Fiscale 00111860193, e unità operativa in Crema, con amministrazione pluripersonale collegiale, e ha per oggetto il servizio idrico integrato, e quanto a ciò connesso.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 33.749.473,16, suddiviso in 64.902.833 azioni del valore nominale di euro 0,52.

Il Comune detiene 90.475 Azioni, pari a nominali 47.047,00 euro. Per conseguenza, è socio nella misura dello 0,139401%.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) Padania Acque è affidataria "in house" del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona, con affidamento regolato dal contratto di servizio stipulato tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e la stessa Padania Acque, per la durata di anni 30 decorrenti dal 1° gennaio 2014, di talché la società svolge un servizio di interesse generale, rientrando nell'art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. 175/2016, fermo restando che la partecipazione al capitale sociale di Padania Acque, da parte di ciascun Comune compreso nel perimetro dell'ATO della Provincia di Cremona, deve intendersi doverosa ai fini di soddisfare i presupposti dell'affidamento "in house", ai sensi dell'art. 149*bis*, comma 1, D.Lgs. 152/2006;

b) nell'ottica di garantire la rappresentatività territoriale e per ciò stesso l'effettività del controllo analogo congiunto, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 componenti, compresi il presidente e l'amministratore delegato; il numero di dipendenti al 31 dicembre 2023 risultava pari a 192 unità (oltre a 2 dipendenti in regime di amministrazione);

c) Padania Acque è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO della provincia di Cremona, in conformità ai principi di unicità della gestione e di dimensione almeno provinciale della stessa, di cui all'art. 147, commi 2 e 2*bis*, D.Lgs. 152/2006;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2021/2023 è risultato superiore al milione di euro;

e) in disparte della dirimente considerazione che Padania Acque espleta un servizio d'interesse generale, non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2023 si è registrato un utile netto di € 4.018.894, mentre nel precedente esercizio 2022 l'utile era stato di € 4.358.401);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che la regolazione tariffaria disciplinata da ARERA assicura una gestione improntata ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

g) Padania Acque, quale gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Cremona costituisce già essa stessa il frutto di precedenti processi di razionalizzazione e semplificazione societaria, culminati nell'unificazione delle gestioni e nella concentrazione in capo alla medesima

COMUNE DI PANDINO

società delle componenti operative e patrimoniali, di talché non è necessario procedere ad ulteriori aggregazioni, posto che con atto notarile del 30 novembre 2023 si è perfezionato l'acquisto del ramo idrico di ASM Pandino s.r.l., con il completamento del processo di unificazione e concentrazione, in capo a Padania Acque S.p.A., della proprietà delle reti ed impianti del servizio idrico integrato, in precedenza gestite e poi rimaste nella titolarità delle preesistenti ex aziende municipalizzate.

* * *

2. Partecipazioni indirette e assimilate

2.1. – Società Cremasca Servizi (SCS) s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A.

La società, avente capitale sociale del valore nominale di € 464.672, è partecipata per il 65% per il tramite di Consorzio Informatica Territorio S.p.A..

SCS costituisce il veicolo societario attraverso il quale i Comuni del Cremasco (indirettamente, attraverso CIT, nonché anche direttamente, per quanto specificamente concerne il Comune di Crema) partecipano, nella misura del 0,248%, al capitale di A2A S.p.A., nella cui compagine sociale SCS ha fatto ingresso per effetto della fusione per incorporazione di Linea Group Holding (LGH) S.p.A. deliberata nell'ottobre 2021, quale stadio finale del percorso di progressiva integrazione industriale e societaria avviato nel 2016.

Nel quadro della riferita, ed attuata, operazione di fusione, oltre ad aspetti meramente economici, sono stati convenuti una serie di impegni a tutela degli interessi dei territori rappresentati dalle società pubbliche già originarie azioniste di LGH (tra cui SCS per il Cremasco), ed in particolare:

- (i) la costituzione (formalizzata il 20 dicembre 2021) della "Fondazione LGH" (operante nei territori di riferimento dei già soci territoriali di LGH, amministrata da un C.d.A. formato da 2 membri, fra cui il presidente, nominati da A2A S.p.A., e 5 membri nominati dai già soci territoriali di LGH, tra cui quindi un esponente espresso dal Cremasco, indicato da SCS);
- (ii) il mantenimento per almeno 24 mesi delle sedi sociali delle società operative di business (tra cui Linea Gestioni s.r.l. a Crema e con il ruolo di polo delle bioenergie e della transizione ecologica riservato a Linea Green S.p.A., a Cremona);
- (iii) il mantenimento per almeno 36 mesi del Comitato Territorio (rinnovato l'11 ottobre 2021), composto da 7 membri, di cui due (tra cui il presidente) nominati da A2A S.p.A. ed i restanti 5, uno per territorio di riferimento, nominati dai cinque soci territoriali, tra cui SCS s.r.l..

COMUNE DI PANDINO

SCS è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci, poiché A2A S.p.A., attraverso le proprie società operative, espleta diversi servizi pubblici locali a rete in tutto o in parte del territorio dei predetti enti, e in particolare:

- fino al 31.12.2027, la società operativa Aprica S.p.A., quale incorporante di Linea Gestioni s.r.l., erogherà il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio dei Comuni soci, in forza dell'affidamento assegnato con procedura di gara per l'intero bacino del Cremasco, aggiudicata il 29.5.2017 a Linea Gestioni s.r.l. (in allora del gruppo LGH), cui è seguita la sottoscrizione di separati, ma omologhi e coordinati contratti di servizio tra i singoli Comuni e la predetta società, nei quali è dunque subentrata Aprica S.p.A., per effetto della fusione per incorporazione di Linea Gestioni posta in essere per esigenze di razionalizzazione della struttura operativa del gruppo A2A nel settore ambientale (Linea Gestioni, ora Aprica, opera inoltre quale affidataria del servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio del Comune socio di Rivolta d'Adda quale aggiudicataria della procedura di gara indetta dal Comune, alla quale è conseguita l'immissione nel servizio, per 5 anni, a decorrere dal 1.11.2023);

- fino allo svolgimento delle gare degli ambiti territoriali minimi "Cremona 1 – Nord" e "Cremona 2 – Centro", anche in virtù dell'obbligo di gara a livello d'ambito, stabilito dall'art. 24, comma 4, D.Lgs. 93/2011, la società operativa L.D. Reti s.r.l., quale incorporante delle precedenti società di gestione nell'ambito dell'aggregazione societaria e industriale posta in essere in occasione della costituzione della holding LGH S.p.A., poi confermata all'interno del gruppo A2A S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di LGH, erogherà il servizio di gestione della distribuzione locale del gas naturale per conto dei Comuni soci ove la società opera;

- fino alla scadenza di 25 anni dal collaudo dell'ultimo intervento di posa delle tubazioni della rete di primo impianto, secondo quanto stabilito dalla convenzione del 5.6.2008 tra il Comune di Crema e l'originario operatore Società Cremasca Calore (SCCA) s.r.l., A2A Calore e Servizi s.r.l. erogherà il servizio di teleriscaldamento (allacciato a 110 utenze finali singole e collettive) in parte del territorio comunale di Crema (a seguito della fusione A2A e LGH, A2A Calore e Servizi è subentrata a Linea Green s.r.l., a sua volta subentrata Linea Reti ed Impianti s.r.l., entrambe società operative del gruppo LGH, che aveva incorporato per fusione SCCA dopo l'acquisto, da parte della holding LGH S.p.A., del 100% delle partecipazioni degli originari soci fondatori, SCS Servizi Locali s.r.l. e Cofatech S.p.A., poi Cofely Reti e Calore s.r.l.)

Sotto altro profilo, A2A S.p.A., in specie mediante le società operative controllate, opera in diversi altri settori nevralgici nel quadro della transizione ecologica ed energetica, quali il trattamento, il recupero e la valorizzazione energetica dei rifiuti, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, la mobilità elettrica ed i servizi integrati e digitalizzati di *smart city* (nel campo di sicurezza, ambiente, gestione e controllo del traffico, connettività, gestione dei dati).

COMUNE DI PANDINO

Si tratta quindi di servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Ove, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. 175/2016, la partecipazione di SCS s.r.l. al capitale sociale di A2A S.p.A. risultasse qualificabile come "partecipazione indiretta" del Comune, la stessa risulterebbe in ogni caso mantenibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera p), e dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, posto che A2A è società a partecipazione prevalentemente pubblica quotata in borsa da prima del 31 dicembre 2015 e che alla medesima data, LGH, poi confluita in A2A S.p.A., risultava aver emesso (nel corso del 2013) un prestito obbligazionario non convertibile quotato nella borsa del Lussemburgo.

Il mantenimento della partecipazione di SCS s.r.l. in A2A S.p.A. risulta peraltro ammesso ai sensi dell'art. 4, comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale "*[n]el rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica*"

L'esigenza di garantire una forte e coesa rappresentanza territoriale del Cremasco ha finora reso necessario conservare SCS, quale veicolo societario unitario, peraltro in maniera analoga a quanto avvenuto per i territori nei quali operava il gruppo LGH, ciascuno partecipante al capitale di A2A attraverso le rispettive società patrimoniali già azioniste di LGH (Cogeme S.p.A. per l'Ovest Bresciano, AEM per il Comune di Cremona, Astem per il Comune di Lodi, ASM per Pavia e i Comuni del pavese di quest'ultima soci).

A mezzo della presente revisione si intende intraprendere un percorso di confronto tra i Comuni soci di CIT, onde valutare se e con quali tempistiche addivenire al superamento di SCS, ed in particolare procedere ad un'ulteriore aggregazione, con la fusione di SCS in CIT, oppure al conferimento nel capitale di quest'ultima della partecipazione in SCS posseduta direttamente dal Comune di Crema (in precedenza socio per il tramite della soppressa holding, Cremasca Servizi s.r.l.). Siffatte operazioni avrebbero l'effetto di alterare profondamente gli equilibri interni nella compagine sociale di CIT e pertanto richiedono un ponderato confronto politico-amministrativo.

Si valuterà anche la praticabilità dell'alternativo scenario dello scioglimento di SCS, con l'assegnazione delle azioni A2A pro quota ai soci CIT e Comune di Crema e la contestuale sottoscrizione di un patto parasociale per assicurare la continuità dell'odierna gestione congiunta della partecipazione in A2A (gestione unitaria che tuttavia si reggerebbe su meccanismi contrattuali, anziché di tipo reale).

COMUNE DI PANDINO

Nel mentre, per l'anno 2025, verrà dunque mantenuta in essere SCS, i cui costi di funzionamento sono già stati oggetto di precedenti interventi di razionalizzazione, in particolare per effetto della trasformazione da S.p.A. a s.r.l. e dell'affidamento dell'amministrazione al socio CIT, che implica l'assenza di compensi per l'organo amministrativo.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) per quanto sopra riferito, la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e d), comma 5, secondo periodo, nonché comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, considerato che SCS costituisce lo strumento unitario di cura degli interessi del Cremasco in seno ad A2A S.p.A., nel connesso Comitato Territorio e nella Fondazione LGH, funzionale alla rappresentanza e tutela delle istanze territoriali, nonché alla concertazione delle politiche di investimento e degli obiettivi strategici, relativamente ai servizi di interesse generale svolti da società operative del gruppo A2A nell'area del Cremasco;

b) avuto riguardo all'attività in concreto svolta (presso il Registro delle Imprese, il codice ATECO relativo all'attività principale è il 70.1, corrispondente a "gestione di partecipazioni") la società è amministrata da CIT, senza alcun emolumento, mentre sul piano occupazionale, la riferita attività implica che non siano necessari dipendenti (il personale è invero impiegato nelle società operative poste a valle, controllate da A2A);

c) il Comune non partecipa ad altre società aventi ad oggetto l'attività svolta da SCS s.r.l., della cui peculiare funzione si è dianzi riferito;

d) il fatturato medio di SCS s.r.l. del triennio 2021/2023 è inferiore al milione di euro, ma trattandosi di veicolo societario per la partecipazione unitaria in A2A S.p.A. si tratta di un dato fisiologico, in quanto i flussi economici in entrata sono quasi esclusivamente costituiti dai proventi da partecipazioni (dividendi);

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2023 si è registrato un utile netto di € 612.119, mentre nel precedente esercizio 2022 l'utile era stato di € 688.535);

f) anche per effetto di interventi di razionalizzazione in precedenza implementati, i costi di funzionamento di SCS s.r.l. risultano estremamente contenuti;

g) data la peculiarità di SCS s.r.l. non è possibile procedere alla aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016, poiché siffatta aggregazione ne snaturerebbe il ruolo di veicolo societario per la partecipazione unitaria di Crema e dei Comuni del Cremasco del capitale di A2A S.p.A..

2.2. – REI Reindustria Innovazione s.c.r.l.

La società è partecipata da Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. (per brevità, CIT) nella misura dello 0,45% del capitale sociale (valore nominale della quota: euro 967,30).

COMUNE DI PANDINO

La partecipazione, per quanto di modesta entità, è preordinata a favorire la collaborazione tra CIT e REI, nell'interesse dei Comuni del Cremasco diversi da Crema (Comune che partecipa direttamente al capitale sociale di REI).

Le attività di CIT e REI sono infatti complementari e non sovrapponibili, poiché, in coerenza con il piano strategico 2023/2027 condiviso e approvato dai 4 enti soci che danno luogo alla sua compagine sociale integralmente pubblica (Camera di Commercio di Cremona, Comune di Crema, Comune di Cremona e CIT), REI ha focalizzato la sua sfera di operatività nei settori del marketing territoriale e dell'innovazione e ricerca, con il compito di favorire l'attrattività economica dei territori, l'insediamento ed in consolidamento delle imprese, anche mediante il supporto ed il coordinamento di progetti cofinanziati da fondi pubblici con il concorso di risorse private.

In coerenza con gli obiettivi fissati in occasione della precedente revisione annuale relativa al corrente anno 2024, l'8 aprile 2024 è stato formalmente istituito il Comitato Consultivo del Territorio, stabile organismo di confronto e concertazione tra i soci pubblici di CIT e una serie di associazioni e soggetti rappresentativi delle istanze imprenditoriali, sociali ed economiche del territorio, sostanzialmente corrispondenti ai precedenti soci privati di REI (prima della "trasformazione" in società "in house"). Si tratta, in particolare, di Ance Cremona, Apindustria Confimi Cremona, Associazione Industriali di Cremona, A.Svi.Com. Cremona, Confartigianato Imprese Crema, Confartigianato Imprese Cremona, Confcommercio Cremona, Confcooperative Cremona, CNA Cremona, Confesercenti della Lombardia Orientale – Sede Cremona, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Libera Associazione Artigiani Cremaschi, Cremona Fiere S.p.A., CGIL Cremona, UIL Cremona, UST CISL – Asse del Po Cremona-Lodi-Mantova, Banca Cremasca e Mantovana, Banco BPM, Cassa Padana, Credito Coop. Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale, Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo, già soci privati di REI.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) REI cura e promuove azioni sinergiche, pubblico-private, di marketing territoriale, innovazione, ricerca e supporto nel reperimento di finanziamenti pubblici per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese e dell'occupazione, sicché tale attività appare inerente alle finalità istituzionali dei Comuni soci di CIT, attraverso la quale concorrono al capitale della società, ed in particolare ascrivibile alla categoria dei servizi di interesse generale ovvero dei servizi strumentali, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d), D.Lgs. 175/2016;

b) al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche che ne formano la compagine sociale, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 4 membri, tutti operanti a titolo gratuito (compresi il presidente e l'amministratore delegato, del quale oltre si dirà), di talché gli amministratori sono in numero inferiore ai dipendenti, che alla data del 31.12.2023 erano pari ad 8 unità;

COMUNE DI PANDINO

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di REI;

d) sebbene il fatturato medio annuo del triennio 2021/2023 sia risultato non superiore al milione di euro, il totale del valore della produzione dell'esercizio 2023 ha superato la predetta soglia, raggiungendo l'entità di € 1.070.489, a riprova della virtuosità della perseguita riorganizzazione societaria con l'adozione del modello "in house";

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci, considerato che l'esercizio 2023 si è chiuso con un utile di € 1.739 e che il precedente esercizio 2022 si era chiuso con un utile di € 15.944;

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che i componenti l'organo amministrativo non percepiscono alcun compenso, nemmeno l'amministratore delegato, che l'Assemblea dei soci ha istituito e nominato con delibera del 12 novembre 2024 al fine di supplire alla temporanea indisponibilità del Direttore, assente per maternità;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società copre pressoché interamente il bacino provinciale e dunque opera in un vasto territorio.

2.3 GAL Terre del Po 2.0 s.c.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale "Terre del Po" è una società consortile senza fini di lucro, costituita con atto pubblico del 17 novembre 2023, per la gestione dell'intervento SRG06 – LEADER – Attuazione Strategie di Sviluppo Locale, ed in particolare della Strategia di Sviluppo Locale dal titolo "*Dalla fragilità territoriale al benessere comunitario – I sistemi locali motori di sviluppo economico sostenibile e innovativo*", approvata con Decreto regionale n. 14053, S.O. n. 38.

La società risulta partecipata indirettamente attraverso Padania Acque al 4,975%, con una quota del valore nominale di € 1.000,00.

La società ha come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico – e la mancanza di criticità, la partecipazione è conforme ai limiti normativi, essendo l'attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) in virtù dell'art 3 dello statuto, "*la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire la Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione Lombardia per il periodo 2023-2027*", di talché rientra nella casistica prevista

COMUNE DI PANDINO

dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è *“fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*;

b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 9 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle del GAL “Terre del Po 2.0” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);

d) nell'esercizio 2023 la società non ha conseguito alcun ricavo, è prevedibile che i ricavi subiranno un forte incremento nel corrente esercizio, sebbene non necessariamente al di sopra della soglia annuale di un milione di fatturato, posto che il volume di ricavi sarà rapportato alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;

e) trattandosi di società di nuova costituzione non sussistono perdite negli esercizi precedente;

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

2.4. – GAL Terre del Po s.c.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del Po” è una società consortile senza fini di lucro, partecipata da Padania Acque al 2,113%, con una quota del valore nominale di € 600,00.

La società ha come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Con la conclusione del Piano di Sviluppo Locale del periodo 2014/2020 la società ha raggiunto lo scopo sociale, di talché, con deliberazione del 24 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad accertare la verificatasi causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2, del codice civile, ed a tal fine ha provveduto alla convocazione dell'assemblea dei soci, il 5 dicembre 2023, per la presa d'atto della predetta causa di scioglimento, la determinazione del numero e la nomina dei liquidatori, nonché il conferimento dei poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

COMUNE DI PANDINO

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- a) in virtù dell'art 3 dello statuto, *“la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020”*, di talché rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è *“fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*;
- b) con deliberazione assembleare del 5.12.2023 si è stabilito di confermare per sei mesi il C.d.A. in carica, formato da 11 membri compreso il presidente (tutti privi di compensi), la nomina è stata successivamente prorogata sino al 31.12.2024 con deliberazione assembleare del 6.5.2024, nella prospettiva del successivo avvio dell'iter di liquidazione;
- c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle del GAL “Terre del Po” (il GAL “Terre del Po 2.0” è stato costituito per l'attuazione della nuova strategia di sviluppo locale del periodo 2023/2027);
- d) il fatturato medio annuo del triennio 2021/2023 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connaturata alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
- e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2023 si è registrata una perdita di € 8.911, in flessione rispetto alle perdite di € 16.889 del dell'esercizio 2022 e di € 23.225 dell'esercizio 2021, ma gli esercizi 2020 e 2019 si erano chiusi entrambi in utile, rispettivamente di € 8.218 e di € 7.038);
- f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento, fermo restando che la società verrà estinta e cancellata ad esito dell'avviato iter di liquidazione;
- g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

2.5. – GAL Oglio Po s.c.r.l.

COMUNE DI PANDINO

Il Gruppo di Azione Locale “Oglio Po” s.c.r.l. è una società consortile senza fini di lucro. La partecipazione in essa di Padania Acque è del 3,543% del capitale sociale, per un valore nominale di € 2.755,00.

Lo scopo sociale è il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- a) in virtù dell’art 3 dello statuto, *“la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader”*, di talché rientra nella casistica prevista dall’art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è *“fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*;
- b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 9 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;
- c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle del GAL “Oglio Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);
- d) il fatturato medio annuo del triennio 2021/2023 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connaturata alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
- e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2023 si è registrato un utile netto di € 2.569, nel precedente esercizio 2022 l’utile era stato di € 1.997);
- f) alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento, fatto salvo il verificarsi di cause di scioglimento legate al conseguimento dell’oggetto sociale;
- g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

COMUNE DI PANDINO

* * *

3. Piano di razionalizzazione.

3.1. – Relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione

Gli obiettivi assunti nell’ambito della revisione ordinaria dell’anno 2024 risultano raggiunti:

- a) CIT ha proseguito nel percorso di consolidamento del ruolo di soggetto di riferimento per l’intero Cremasco, a tal fine dando corso all’iter di adeguamento dello statuto e del connesso regolamento per la composizione e funzionamento del comitato di indirizzo e controllo, nel mentre dando supporto agli enti locali soci per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili;
- b) con riferimento a REI Reindustria Innovazione s.c.r.l., è proseguita l’implementazione del piano di riorganizzazione, in specie con la costituzione del comitato consultivo aperto agli ex soci privati, istituito l’8.4.2024.

3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione

Alla luce degli esiti della revisione straordinaria e delle successive revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie, il Comune individua i seguenti obiettivi di riassetto con scadenza a tendere a fine del 2025:

(i) proseguire nel consolidamento del ruolo di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. quale soggetto di riferimento per l’intero Cremasco, promotore di forme di cooperazione sempre più avanzate nell’efficientamento dell’azione amministrativa, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile, ed in tale ottica perseguimento dell’obiettivo di adeguamento dello statuto e del regolamento di composizione e funzionamento del comitato di indirizzo e controllo, con modifiche preordinate al rafforzamento del controllo analogo congiunto ed ad un più efficiente governo societario, nonché dell’obiettivo di ampliamento della compagine sociale mediante l’ancora attivo aumento di capitale sociale;

(ii) intraprendere un percorso di confronto tra i Comuni soci di CIT, onde valutare se e con quali tempistiche addivenire al superamento di SCS, ed in particolare procedere ad un’ulteriore aggregazione, con la fusione di SCS in CIT, oppure al conferimento nel capitale di quest’ultima della partecipazione in SCS posseduta direttamente dal Comune di Crema (in precedenza socio per il tramite della soppressa holding, Cremasca Servizi s.r.l.); in alternativa, considerato che siffatte operazioni avrebbero l’effetto di alterare profondamente gli equilibri interni nella compagine sociale di CIT, si valuterà anche la praticabilità dello scioglimento di SCS, con l’assegnazione delle azioni A2A pro quota ai soci CIT e Comune di Crema e la contestuale sottoscrizione di un patto parasociale per assicurare la continuità dell’odierna gestione congiunta della partecipazione in A2A;

COMUNE DI PANDINO

(iii) proseguire nell'attuazione delle Linee di Indirizzo Strategico di REI, con il consolidamento del volume d'affari della società e la crescita in virtù dei servizi affidati dalle amministrazioni socie;

(iv) ove sussistano i presupposti, avviare e portare a compimento la liquidazione di GAL Terre del Po società consortile a r.l. fino alla cancellazione della società;

(v) valutare se ricorrano i presupposti per lo scioglimento di GAL Oglio Po società consortile a r.l., con l'eventuale avvio della liquidazione qualora l'ultimazione del Piano di Sviluppo locale implichi il conseguimento dello scopo sociale.

* * * * *



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00111860193
Denominazione	PADANIA ACQUE S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	1995
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CREMONA
Comune	CREMONA
CAP*	26100
Indirizzo*	Via del Macello 14
Telefono*	03724791
FAX*	0372479239
Email*	info@padania-acque.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	37 Gestione delle reti fognarie
Attività 3	42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	189
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	95.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	42.000

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.018.894	4.358.401	3.172.132	2.798.938	3.869.465

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.505.720	56.070.548	52.208.428
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.297.189	14.429.212	4.769.897
di cui Contributi in conto esercizio	30.621	72.702	72.483

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La Società svolge il ruolo di gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Cremona
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01199970193
Denominazione	Società Cremasca Servizi S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	1999
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CREMONA
Comune	CREMA
CAP*	26013
Indirizzo*	VIA DEL COMMERCIO 29
Telefono*	0373218820
FAX*	0373218828
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Attività delle società di partecipazione (holding)
Attività 2	100%
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	2 (Consorzio.it e Cremasca Servizi)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1 società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	1.575

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	612.119	688.535	1.405.258	447.959	450.954

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	6.739	52.635	804.097
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	704.714	704.714	989.009
C16) Altri proventi finanziari	16.785	1.832	
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01321400192
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	Consorzio informatica territorio S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	65%

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Società tramite
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Verbale n. 15/2024

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RELATIVA ALLA APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20, D.LGS.175/2016 E DELLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART.30D.LGS. N.201/2022.

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Pandino, nominato con deliberazione del C.C. n.43 del 29.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, in merito alla proposta di delibera da sottoporre al prossimo C.C., di cui all'oggetto, esaminata la documentazione pervenutagli,

premessi che

-per effetto dell'art. 20 D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), entro il 31/12 di ogni anno, gli Enti provvedono alla verifica ed alla eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie per valutare se vi sono le condizioni per essere mantenute o, eventualmente, per assumere le decisioni opportune in ordine alla loro dismissione;

- l'obiettivo della è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

a)eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

b)soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d)aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e)contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

-per effetto, altresì, dell'art.30 D.Lgs.201/2022, i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le provincie e gli enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

a) che la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli art. 7,8, e 9 del citato D.Lgs. 201/2022;

b) che la ricognizione rileva la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art.17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

vista

la proposta di deliberazione del prossimo consiglio, di cui all'oggetto, a favore del mantenimento delle partecipazioni in essere in tutti gli organismi ed altresì la regolarità della

situazione gestionale dello svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riportata nella relazione ex art.30;

visti

il parere favorevole di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Il Revisore, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pandino e parere favorevole alla approvazione della ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Data, 16/12/2024

Giovanni Pietro Lascioli


REVISORE COMUNALE
GIOVANNI PIETRO LASCIOLO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile